

**Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2017 — SNCM/Commissione**(Causa T-1/15) <sup>(1)</sup>

**(«Aiuti di Stato — Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione in favore della SNCM — Aiuti alla ristrutturazione e misure adottate nell'ambito di un piano di privatizzazione — Criterio dell'investitore privato operante in economia di mercato — Decisione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno — Politica sociale degli Stati membri — Riapertura del procedimento formale di esame — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali»)**

(2017/C 277/46)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: F.-C. Laprèvote, C. Froitzheim e A. Dupuis, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e B. Stromsky, agenti)

*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Comité d'entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsiglia) (rappresentante: C. Bonnefoi, avvocato)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Corsica Ferries France (Bastia, Francia) (rappresentanti: N. Flandin e S. Rodrigues, avvocati)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2013) 7066 final della Commissione, del 20 novembre 2013, relativa agli aiuti di Stato SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della SNCM.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) sopporterà le spese sostenute dalla Commissione europea e dalla Corsica Ferries France, nonché le proprie spese.
- 3) Il comité d'entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 56 del 16.2.2015.

**Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Azarov/Consiglio**(Causa T-215/15) <sup>(1)</sup>

**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto di proprietà — Diritto di esercitare un'attività economica — Proporzionalità — Sviamento di potere — Principio di buona amministrazione — Errore manifesto di valutazione»)**

(2017/C 277/47)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell'elenco delle persone interessate dalle misure restrittive controverse.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Mykola Yanovych Azarov è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 221 del 6.7.2015.

---

### Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Arbuzov/Consiglio

(Causa T-221/15) <sup>(1)</sup>

**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente sull'elenco — Principio della buona amministrazione — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà»)**

(2017/C 277/48)

Lingua processuale: il ceco

### Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Machytková e V. Fišar, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e A. Westerhof Löfflerová, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1), della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Sergej Arbuzov è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 279 del 24.8.2015.